

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16/10/1973

Articolo 44

Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.

Articolo 44 - Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Decreto del 21/05/2009 Articolo 1

Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento (1) per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse e' colcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

(1) La misura, che originariamente era stata fissata nella misura del 2,50 per cento, e' stata successivamente cosi' modificata:

al 5% dall'**art. 8 decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **legge 14 agosto 1974 n. 354**;

al 6% dall'**art. 2 decreto-legge 4 marzo 1976 n. 30**, anche **artt. 3 e 4, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976 n. 920**;

al 4,5% a decorrere dal 1 gennaio 1988, dall'**art. 7, comma 3 legge 11 marzo 1988 n. 67**;

al 3% a decorrere dal 1 gennaio 1994, dall'**art. 13, comma 1 decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **legge 26 febbraio 1994, n. 133**;

al 2,5% a decorrere dal 1 gennaio 1997, dall'**art. 3, comma 141 legge 23 dicembre 1996 n. 662**;

al 1,375% semestrale a decorrere dal 1 luglio 2003, dall'**art. 1, comma, 1, decreto 27 giugno 2003**.

[Torna al sommario](#)